

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N.112 DEL 14.12.2001)
(RIMODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 5 DEL 15/03/2012)

CAPO I
CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per la concessione ed erogazione dell'acqua potabile e'assunto dal Comune. Il Comune fornisce e distribuisce l'acqua potabile del civico acquedotto secondo le norme contenute nel presente Regolamento ed esercita assidua vigilanza sulle condizioni igieniche dell'acqua potabile somministrata.

Art. 2 - USO DELL'ACQUA

L'acqua sarà concessa per i seguenti usi:

- a) uso civile e domestico;
- b) uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici centri sportivi, stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.)
- c) altri usi, relativi ai settori commerciali,artigianali e terziario in genere.

Art. 3 - METODO DI SOMMINISTRAZIONE

L'acqua viene fornita agli stabili già provvisti di condutture di distribuzione, e potrà essere concessa tanto ai proprietari che agli affittuari che la richiedessero. Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture, l'Amministrazione Comunale concederà la fornitura a condizione che l'utente realizzi a proprie spese l'impianto.

Art. 4 - RICHIESTA DI CONCESSIONE

La somministrazione di acqua viene concessa in seguito a regolare domanda, in regola con la legge sul bollo, presentata dall'interessato, su un modulo rilasciato dall'Amministrazione Comunale, specificando il tipo di utenze di cui all'art. 2.

Detta domanda dovrà essere completata dai dati richiesti e firmata dall'interessato e da un suo rappresentante munito di procura legale.

Ogni richiesta dovrà essere corredata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento a favore del Comune di €.129,11 per ogni utenza a titolo di diritto di presa e di rimborso delle spese di cui all'art. 2 punto 1, e €.180,76 per ogni utenza di cui ai punti 2 e 3.

Le richieste vengono rimesse all'ufficio competente per l'ulteriore corso.

L'ufficio avverte il richiedente del giorno, in cui, il dipendente all'uopo incaricato si recherà sul posto per stabilire l'ubicazione della presa e le eventuali modalità in ordine alla distribuzione fra le varie utenze.

Art. 5 - NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO

Nel caso in cui il richiedente sia locatario, la domanda dovrà essere corredata da regolare nulla-osta del proprietario dello stabile nel quale e' richiesto il servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 6 - NULLA OSTA PER SERVITU' DI ACQUEDOTTO

Nel caso in cui il Comune, per garantire l'allaccio dell'utenza idrica fosse costretto a costituire servitù di acquedotto su terreni di proprietà di terzi, il richiedente dovrà impegnarsi alla corresponsione delle spese conseguenti ed al rimborso di quelle sostenute per la realizzazione della condotta di attraversamento. Nel caso in cui detti lavori venissero eseguiti direttamente dall'utente, lo stesso dovrà richiedere ed ottenere preventivamente dal Comune tutte le necessarie autorizzazioni. In quest'ultimo caso, l'ufficio acquedotto curerà la vigilanza in corso d'opera e la verifica di corrispondenza delle lavorazioni effettuate, "nonché l'integrale ripristino della proprietà comunale ove interessata dai lavori".

Art. 7 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Nella presentazione della domanda di utenza va' specificata la presa visione e l'osservanza del presente regolamento e delle annesse tariffe.

Art. 8 - TARIFFA CANONE FOGNARIO E DEPURATIVO

Per le tariffe relative al pagamento del canone fognario e depurativo di cui alla Legge 05.01.1994 n. 36, si fa riferimento a quelle in vigore determinate in base alla vigente normativa.

Art. 9 - SPESE E TASSE

Tutte le spese riguardanti stampati, tasse, bolli e spese di contratti e di qualsiasi natura, inerenti alle richieste e alle cessazioni, saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 10 - SPESE DI SPEDIZIONE

Per ogni fattura emessa all'utente saranno addebitate le spese di spedizione della bolletta, come da tariffa vigente.

Art. 11 - DEFICIENZE DI FORNITURA

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per l'interruzione del flusso o per diminuzione di carico, essa si impegna, però, a provvedere anche con mezzi straordinari a ripristinare le forniture nel più breve tempo possibile, nei limiti, però, consentiti da esigenze tecniche.

Art. 12 - SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua viene somministrata con il sistema a distribuzione diretta, a contatore, che ne determina il consumo. Per ogni utenza e' stabilito, però l'obbligo di un pagamento fisso come da tariffa e di un pagamento addizionale proporzionale alle eccedenze sul consumo minimo.

Art. 13 - PRESA

La derivazione della conduttura e relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione (contatore) compreso, costituisce la presa.

Art. 14 - ESECUZIONI DELLE PRESE

Le prese vengono eseguite a cura e spese del privato, nel luogo e con le norme fissate dall'Amministrazione che provvederà al collaudo.

I lavori per le derivazioni e diramazioni all'interno degli stabili saranno eseguiti, a cura ed a spese del proprietario in conformità alle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti. La manutenzione delle dette derivazioni spetta al proprietario. L'operaio del Comune provvederà ad effettuare soltanto il collegamento con la tubazione principale e la installazione del contatore. E' vietato in ogni caso, effettuare allacci nella condotta di adduzione.

CAPO II

- CONDIZIONI TECNICHE -

Art. 15 - UBICAZIONE DEL CONTATORE

L'acqua viene somministrata attraverso il contatore che delimita la proprietà degli impianti comunali da quella degli impianti privati.

L'apparecchio misuratore viene collocato in apposito vano direttamente accessibile all'esterno della proprietà privata prospiciente, ove possibile, il suolo pubblico.

In casi particolari, ove ciò non sia tecnicamente possibile, il contatore può essere collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico o in altro luogo idoneo e comunque di facile accesso al personale dell'Ente Locale.

Le opere per la realizzazione della diramazione su sede stradale e le opere idrauliche fino al contatore sono a carico dell'utente.

Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente verrà sostituito a cura e a spese del'Ente Locale.

La sostituzione del contatore sarà fatta alla presenza del concessionario o di un suo incaricato che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura finale del vecchio.

Tutti i contatori sono muniti di suggello a cura del'Ente Locale al fine di evitare manomissioni.

Art. 16 - DIAMETRO DEL CONTATORE

L'Ente Locale, all'atto della concessione, determina il diametro della diramazione e del contatore in relazione al consumo massimo richiesto dall'utente ed entro i limiti della potenzialità dei propri impianti.

Art. 17 - VARIAZIONI DEL DIAMETRO DEL CONTATORE

Qualora l'utente chieda un contatore di diametro diverso e sia tecnicamente accertata la compatibilità della richiesta e la potenzialità della rete in quel punto, l'Ente Locale procederà

alla sostituzione richiesta previo pagamento delle spese previste dalle tariffe in vigore.

L'Ente Locale, qualora non ritenga il contatore in opera di diametro adeguato al consumo ne può disporre d'ufficio la sostituzione a proprie spese dandone comunicazione all'utente.

ART.18 - SPOSTAMENTO DEL CONTATORE

Per particolari esigenze l'utente potrà richiedere lo spostamento del contatore, che sarà eseguito, una volta esaminata la richiesta, esclusivamente dal personale addetto al servizio. Le relative spese, compreso il sopralluogo, saranno a carico dell'utente e si determinano in €.51,65

Art. 19 - TRASFERIMENTO UTENZE

Il titolare della concessione può, previa istanza e apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio Acquedotto, richiedere il trasferimento dell'utenza.

In tal caso dovrà effettuare un versamento di €.51,65, per lo spostamento del contatore.

Art. 20 - VOLTURA DEL CONTATORE

La voltura del contatore e' richiesta, a domanda su apposito modulo rilasciato dall'ufficio competente, dal neo titolare dell'utenza, con allegato nulla-osta del precedente intestatario.

La richiesta dovrà essere corredata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento in favore del Comune della somma di €.25,82.

Sono altresì a carico dell'utente tutti i diritti contrattuali. In caso di successione, la voltura del contatore idrico può essere richiesta ed ottenuta gratuitamente dagli eredi legittimi dell'intestatario. La domanda di voltura dell'utenza, dovrà però essere presentata dagli stessi, entro mesi tre dal decesso, a pena di decadenza dal beneficio predetto. In caso di cessione del fabbricato, sia a titolo oneroso (vendita, locazione) che gratuito (comodato) e/o assegnazione al coniuge separato, la voltura dell'intestazione dell'utenza è garantita dal Comune, previa esibizione di idoneo titolo comprovante il diritto di subentro.

Art. 21 - ALLACCIO ALLA PRESA

Subito dopo il misuratore (contatore) l'utente dovrà porre un rubinetto di arresto ed il rubinetto di scarico. La tubazione susseguente, fino alla prima derivazione, dovrà essere di diametro non inferiore a quella di arrivo al contatore.

Art. 22 - CARATTERISTICHE DELLE TUBAZIONI

La tubazione di derivazione dal punto di attacco a quello stradale fino al posto del contatore potrà essere in ghisa polietilene o altro materiale, come stabilito di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale, e dovrà resistere, dopo la posa in opera, senza perdita alcuna, alla pressione di 15 atmosfere.

Sarà, all'uopo, munita di apposito tappo a vite per l'applicazione dell'apparecchio misuratore di pressione.

Nella tubazione, all'interno del fabbricato prima del contatore, dovrà applicarsi un rubinetto di arresto in posizione tale da potere essere facilmente ispezionato dagli agenti municipali.

Nessun serbatoio oltre 1000 l. potrà essere collegato al servizio delle abitazioni, senza esplicito permesso delle autorità comunali sentito l'Ufficiale Sanitario.

Nel caso di ottenuto permesso saranno indicate le modalità di costruzione del serbatoio, e l'abitazione dovrà avere almeno un rubinetto di attingimento diretto dalla condotta di distribuzione.

La tubazione di distribuzione e di scarico dell'acqua per uso potabile non dovrà mai avere alcuna contiguità con quella per la distribuzione o scarico dell'acqua per i pozzi neri.

Art. 23 - MODIFICA ALLA PRESA

L'Amministrazione ha la facoltà di potere compiere in qualunque momento opere di modifiche alla tubazione di presa.

Qualora l'utente, a sua volta, richiedesse modifiche alle opere di presa, l'Amministrazione, riconosciute opportune, le autorizzerà.

Art. 24 - RESPONSABILITA' DELLA PRESA

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere l'utente dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione la quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso a carico dell'utente.

L'utente dovrà porre in essere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture di qualsiasi parte della presa non abbiano a verificarsi danni per allagamento ed altro, danni, che, se causati a terzi, non potranno mai addebitarsi all'Amministrazione.

Art. 25 - VISITE DI ISPEZIONE

L'Amministrazione avrà sempre il diritto di ispezione a mezzo dei suoi incaricati anche senza preavviso, escluse le ore notturne, sugli impianti e apparecchi destinati all'adduzione dell'acqua negli stabili.

In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati per la lettura e/o eventuale verifica del contatore.

Art. 26 - VERIFICA DEL CONTATORE

Qualora l'utente ritenesse erronee le indicazioni del contatore, l'Amministrazione dietro richiesta scritta provvederà a verificare il contatore.

Se alla verifica risultasse accertato il lamentato difetto le spese delle prove saranno a carico dell'Amministrazione, se invece la verifica comprovasse l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 3% in più con deflusso normale, le spese che si determinano in €51,65 saranno a carico dell'utente e gli verranno addebitate sulla bolletta del periodo successivo a quello dell'effettuazione della prova.

Art. 27 - DIFETTI DEL CONTATORE

Se entro un anno dall'installazione dei contatori, per quelli forniti dall'Ente comunale e messi in opera dal personale dello stesso Ente, dovesse risultare qualunque difetto tale da determinare un cattivo funzionamento, o guasti di vario genere, non imputabili all'utente,

questi ha diritto di richiedere, gratuitamente, la sostituzione.

L'Ente Comunale, in tal caso, riconsegnerà il contatore guasto alla Ditta fornitrice, che ha l'obbligo di sostituirlo.

Non è consentita la sostituzione gratuita dei contatori oltre il termine di garanzia di anni uno.

Art. 28 - INDICAZIONI ERRONEE DEL CONTATORE

Nel caso di contatori erronei nelle indicazioni dovute ai misuratori, il consumo verrà determinato come segue:

- a) - Se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente la misura dell'errore;
- b) - Se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo dell'anno precedente.

Art. 29 - EDIFICI CON PIU' APPARTAMENTI

Tutti gli impianti interni destinati a distribuire l'acqua a più di un appartamento di uno stesso edificio, debbono avere un contatore per ciascuno appartamento, alimentato da un'unica presa stradale.

Il proprietario di diverse abitazioni facente parte di un medesimo edificio, non ha il diritto di riunire tutte le concessioni che chiede in un unico contratto.

Art. 30 - FORNITURA DEI CONTATORI

Gli utenti possono provvedere, qualora lo ritengano opportuno, a propria cura e spese, all'acquisto dei contatori secondo le caratteristiche indicate dal tecnico responsabile del servizio, sia per le nuove utenze che per le sostituzioni.

Art. 31 - GUASTI AL CONTATORE

Se un guasto qualsiasi si verificasse al contatore, verificato da personale dell'ufficio Acquedotto, sicché questo cessasse di funzionare o indicasse male la quantità di acqua fornita, l'utente ha l'obbligo di richiedere la sostituzione, che potrà avvenire a sua cura e spese, previa autorizzazione del tecnico responsabile del servizio.

L'utente ha anche la facoltà di richiedere la sostituzione tramite il servizio comunale e, in tal caso, dovrà effettuare un versamento di €51,65.

Ove l'utente non ottemperi alla richiesta di sostituzione entro il termine assegnato, giorni sette dal ricevimento dell'avviso, il Comune ha la facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua, ovvero di procedervi a spese dello stesso utente.

Art. 32 - ILLEGGIBILITÀ DEI CONTATORI

Qualora venisse verificata l'illeggibilità, il guasto e/o altri difetti ai contatori in uso, oltre all'obbligo per l'utente della sostituzione, verrà addebitata, per il periodo antecedente il rilievo, una cifra determinata secondo le modalità stabilite dall'art. 25 del presente regolamento, compreso il canone fognario e depurativo.

Art. 33 - COLLAUDO DEL CONTATORE

Ogni contatore, prima di essere collocato, dovrà essere sottoposto a verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale, ed all'atto

del collaudo, viene munito di apposito suggello metallico portante l'impronta del Comune.

Art. 34 - VERIFICA DEL CONSUMO D'ACQUA

Ogni sei mesi il personale del Comune procede al rilevamento del consumo risultante dall'apposito contatore.

Qualora per fatto e colpa dell'utente, non sia possibile per due semestri consecutivi leggere il contatore, verrà senz'altro chiusa l'erogazione che sarà riaperta dopo avere effettuato la lettura.

Art. 35 - SOSPENSIONE EROGAZIONE ACQUA PER MOROSITA' - REVOCA RIATTIVAZIONE.

In caso di mancato pagamento alla scadenza indicata in bolletta verrà inviata, tramite raccomandata a.r., la comunicazione, al titolare del contratto, che se entro 15 giorni non avrà provveduto al pagamento verrà sospesa l'erogazione dell'acqua.

Per riattivare l'erogazione l'utente dovrà provvedere oltre alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento dei diritti di chiusura e di riapertura che sono fissati in €.25,82.

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, senza che sia stato provveduto a saldare la morosità, la concessione verrà revocata e verranno attivate le procedure intimative e ingiuntive per il recupero delle somme di cui sopra.

Per riattivare la concessione, l'utente moroso, oltre alle spese sopra citate, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto sostenendo i relativi oneri.

Art. 36 - CESSAZIONE/SOSPENSIONE

L'utente, può a seguito di presentazione e motivata istanza, richiedere la cessazione idrica o la sospensione momentanea della fornitura.

Restano invariate gli obblighi del pagamento del canone annuo in corso al momento dell'istanza con esonero del pagamento di quelli successivi.

Le istanze di cessazione, debbono riportare il nullaosta del proprietario dell'immobile.

Restano a carico dell'utente le sole spese della riattivazione della fornitura, per istanze di sospensione, che si determinano in €.25,82.

Trascorsi due anni dalla data di richiesta della sospensione, senza che l'utente abbia richiesto la riattivazione, l'utenza si intende cessata.

All'atto della cessazione, il personale del Comune, provvederà alla lettura del contatore e al ritiro dello stesso.

Art. 37 - APPARECCHI VIETATI

E' assolutamente vietato che negli impianti interni vengano messi in opera serbatoi in cui l'acqua possa comunicare con la tubazione di carico.

Sono pure vietati allacciamenti di qualunque genere tra le tubazioni dell'acqua potabile e quelli di fogna e di acqua pluviale.

Art. 38 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

L'acqua fornita deve essere esclusivamente consumata nello stabile per il quale e' stata concessa con divieto in ogni modo all'utente di farsi a sua volta concessionario dell'acqua.

Art. 39 - IRREGOLARITA' DELL'IMPIANTO

Se gli incaricati dell'Amministrazione nelle loro visite di ispezione riscontreranno irregolarità in qualsiasi parte dell'impianto, o infrazioni al presente regolamento, provvederanno ad avvertire verbalmente o per iscritto l'utente, il quale dovrà eliminare nel più breve tempo possibile le irregolarità ed inadempienze.

In caso contrario l'Amministrazione ingiungerà all'utente l'esecuzione dei provvedimenti richiesti entro un termine fisso, decorso il quale ha facoltà di sospendere senz'altro la fornitura idrica.

Art.40 - MANOMISSIONE DEI SUGGELLI

Nel caso di constatata manomissione dei suggelli apposti dall'Amministrazione all'utente sarà applicata la penalità nella misura fissa di €. 250,00, salvo l'azione penale.

Art.41 - VIOLAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI

Gli utenti che violassero le norme contrattuali e comunque arrecassero danni agli impianti, al servizio ed agli impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale saranno passibili dell'immediata sospensione del servizio o della rescissione del contratto salvo ogni altra ragione in sede civile e penale.

Art. 42 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI INCENDIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese agli utenti, nel caso che si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

Art. 43 - CONCESSIONE SPECIALE E PRESE INDUSTRIALI E TRANSITORIE

Il Comune concede la fornitura di acqua per utenze speciali nei seguenti casi:

EROGAZIONE PROVVISORIA USO CANTIERE

A. Le erogazioni provvisorie per uso cantiere edile, sono subordinate alle seguenti condizioni:

1)La durata della concessione provvisoria, da computare a mesi interi, non può eccedere quella di validità del permesso a costruire e può essere rinnovata, con apposita richiesta fino al completamento dei lavori.

2)La quantità di acqua fatturata, anche se non consumata, non può essere inferiore ad 1 (uno) metro cubo al giorno per i cantieri ove siano previsti interventi edilizi non quantificabili in termini di volumetria o comunque inferiori ad un volume edificatorio non superiore a mc. 1.000 (mille) e a 2 (due) metri cubi al giorno per tutti gli altri cantieri. Il consumo è quantificato in € 0.77 al mc.

3)In caso di sospensione dei cantieri, subordinata alla comunicazione fatta agli istituti previdenziali ed assistenziali, il Comune sospenderà l'utenza tramite piombatura del rubinetto erogatore. Se la predetta sospensione si protrae per oltre mesi sei, all'atto della riattivazione l'utente dovrà versare quanto previsto per l'attivazione ordinaria.

Art. 44 - BOCHE ANTINCENDIO NELL'INTERNO DI FABBRICATI

Possono essere consentite speciali derivazioni per bocche antincendio nell'interno dei fabbricati. Esse devono essere isolate ed indipendenti da ogni altra derivazione e dotati di apposito contatore.

Da esse e' assolutamente vietato diramare tubazioni per qualsiasi uso e destinazione.

Le opere inerenti alle diramazioni per bocche antincendio verranno eseguite a cura e spese del richiedente sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il materiale per la condotta stradale fino all'incontro del fabbricato, resterà di proprietà comunale.

Il canone annuo per tale servizio e' stabilito per ogni bocca di derivazione come da tariffa.

La valvola di chiusura della bocca antincendio viene piombata dalla Amministrazione, perché solo in caso di incendio l'utente

possa rompere il suggello e servirsene con l'obbligo di darne simultaneo avviso all'Amministrazione.

La ritardata comunicazione dell'avviso di cui ai due precedenti capoversi comporterà al contravventore l'applicazione di una pena pecuniaria di €25,82 per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di rottura dolosa, l'Amministrazione ha il diritto di togliere la derivazione, salva l'azione penale.

Art. 45 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRIVATI

Gli utenti che disponessero di impianti di acqua potabile, sia a scopo di integrazione o di riserva come a scopo industriale, non potranno allacciarli alle rete dell'acqua potabile dell'Amministrazione.

Per il collegamento dei due impianti sarà obbligatoria la posa di un rubinetto a tre vie con maschio a due vie in modo da rendere impossibile l'approvvigionamento promiscuo o la comunicazione fra le sorgenti di alimentazione.

Art. 46 - IMPIANTI DI SOPRAELEVAZIONE

Gli utenti che avessero bisogno di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto, potranno, previo benestare dell'Amministrazione, installare un gruppo di sopraelevazione attenendosi alle norme indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 47 - CANONI DI PRESA

L'utente, per l'uso della presa e del contatore, dovrà corrispondere i canoni di cui alla tariffa.

Art. 48 - INTERRUZIONE EVENTUALE DEL SERVIZIO DI ACQUA POTABILE

La mancanza di acqua potabile o la interruzione del servizio non esime l'utente dall'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze salvo quanto e' detto nell'art. 10.

Art. 49 - ISPEZIONE AGLI IMPIANTI DELLA RETE INTERNA DEGLI STABILI

E' in facoltà degli agenti ed impiegati tecnici del Comune di verificare in ogni tempo e sempre nelle ore diurne previo ordine scritto dal Sindaco, gli apparecchi e le tubazioni esistenti entro la proprietà privata; in caso di opposizione da parte dell'utente si sospenderà la fornitura dell'acqua.

Gli agenti comunali incaricati del servizio di cui sopra, dovranno essere muniti di apposita tessera con fotografia.

Art. 50 - IMPIANTI ESISTENTI

Per gli impianti esistenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento verranno apportate quelle modifiche che caso per caso saranno riscontrate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficio Sanitario e verranno ingiunte con determina dirigenziale.

CAPO III LETTURAZIONE E FATTURAZIONE

Art. 51 - LETTURA DEL CONTATORE

La lettura dei contatori installati sarà effettuata dal personale incaricato dall'Ente di norma ogni anno.

L'Ente Locale, inoltre, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvederà ad organizzare (direttamente o tramite appalto) un servizio di lettura, ripartizione, fatturazione ed esazione dei consumi relativi ai contatori.

Ai consumi delle singole unità abitative sarà applicato il sistema tariffario all'uopo previsto.

Disciplinare sia la lettura precedente che quella attuale e rendere nota all'utente la lettura del contatore.

Art. 52 - FATTURAZIONE

Il consumo dell'acqua viene di norma fatturato ogni anno, ai prezzi delle tariffe vigenti.

In ogni caso sulle bollette sarà indicato il periodo cui si riferiscono i consumi.

L'Ente ha comunque facoltà di fatturare "presunti" consumi sulla base di consumi medi dell'utenza, salvo conguaglio a semestre successivo o comunque alla chiusura dell'anno di lettura.

Art. 53 - INVIO BOLLETTE

Le fatture o bollette o qualsiasi altra comunicazione, vengono inviate al luogo di residenza dichiarato dal contraente in sede di stipula del contratto.

Il contraente può delegare a terzi il ricevimento delle bollette ed il successivo pagamento all'Ente oppure effettuare direttamente dette operazioni.

Art. 53 BIS - RATEIZZAZIONE

Quando l'ammontare del consumo idrico supera l'importo:

- da euro 200,00 e fino ad euro 500,00, lo stesso potrà essere corrisposto in unica soluzione e/o in due rate bimestrali senza interessi;
- da euro 500,00 e fino ad euro 1.500,00, lo stesso potrà essere corrisposto in unica soluzione e/o in tre rate bimestrali senza interessi;
- oltre euro 1.500,00 lo stesso potrà essere corrisposto in unica soluzione e/o in quattro rate trimestrali senza interessi.

Art. 54 - FORNITURE SPECIALI

Il Comune concede la fornitura di acqua per utenze speciali (costruzioni, attività stagionali, etc.), l'utente all'atto del contratto dovrà versare la somma di €.180,76, a titolo di presa per rimborso spesa e la somma di €.258,23 quale cauzione, che sarà conguagliata a cessata fornitura.

Il consumo e' quantificato in €0,77 al mc.

La fornitura straordinaria di acqua per costruzione sarà sospesa e non saranno consentiti nuovi allacci dal 15 luglio al 30 settembre, salvo motivata ordinanza del Sindaco.

Art. 55 - NORME TRANSITORIE CASSARE

CAPO IV VARIE

Art.56 - EVENTUALI MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

L'Amministrazione si riserva di modificare le presenti norme. Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per coloro che sono già investiti della concessione di acqua, salvo che essi dichiarino per iscritto all'Amministrazione entro il termine di due mesi, di voler revocata la concessione a datare dal bimestre successivo quello della loro comunicazione.

Art. 57 - RIPRISTINO SEDE VIARIA

L'allaccio del contatore avverrà dopo che da parte dell'utente sarà ripristinata la sede viaria a cura e spese dello stesso, sotto la sorveglianza del Comune e previo pagamento di una cauzione che resterà a disposizione dell'utente nelle casse comunali e viene determinata in €25,82 al ml.

Art. 58 - FORNITURA DI ACQUA PER COSTRUZIONI

La fornitura di acqua per costruzioni sarà sospesa e non saranno consentiti nuovi allacci dal 15 luglio al 30 settembre, salvo motivata ordinanza del Sindaco.

Art. 59 - PENALITA'

Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, salvo che il fatto sia previsto e punito da specifiche e più gravi disposizioni di norme statali e/o regionali, per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di € 250,00 per tutte le violazioni così come previsto dall'art. 3 comma 1° del vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.

Art. 60 - TARIFFE - ESENZIONI

Le tariffe relative ai consumi dell'uso dell'acqua di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono fissate nelle misure sotto riportate:

·	a) utenze di cui all'art. 2 lett. a) e b)	
·	da mc. 1 a mc. 40	€ 1,00
·	da mc. 41 a mc. 120	€ 0,15
·	da mc. 121 a mc. 180	€ 0,52
·	da mc. 181 a mc. 240	€ 0,77
·	b) utenze di cui all'art. 2 lett. c)	
·	da mc. 1 a mc. 80	€ 0,50
·	da mc. 81 a mc. 180	€ 0,22
·	da mc. 181 a mc. 269	€ 0,46
·	da mc. 270 a mc. 379	€ 0,57
·	da mc. 380 in poi	€ 0,72

Le utenze possono decorrere da qualunque giorno dell'anno, previa stipula del relativo contratto.

La fatturazione relativa alla fornitura avverrà esclusivamente mediante emissione di ruoli e le liquidazioni dei consumi verranno effettuate da parte degli utenti in base alle prescrizioni stabilite nelle fatture di pagamento tramite versamento a mezzo bollettino di conto corrente postale, allegato alla fattura stessa, e/o bonifico bancario o postale.

Gli utenti del servizio acquedotto dal settantesimo anno di età, possono beneficiare dell'esenzione del pagamento del consumo fino a 120 mc, al verificarsi dei seguenti presupposti:

1) aver compiuto settanta anni;

2)essere residenti nel Comune di Capo d'Orlando da almeno due anni;

3)essere intestatari dell'utenza e del relativo contratto di fornitura di acqua per uso civile e domestico, di cui al precedente art. 2 comma 1° lettera a) da almeno due anni; L'utente potrà beneficiare, dell'esenzione del pagamento di cui al precedente comma 1°, per una sola utenza allo stesso intestata, stabilendo che l'esenzione non è estensibile a familiari e/o persone conviventi e facenti parte dello stesso nucleo familiare; Il coniuge superstite al compimento dei settanta anni, non intestatario del contratto, ha un anno di tempo dalla data di decesso del de cuius di provvedere alla voltura dello stesso e di richiederne i benefici di esenzione;

La richiesta per beneficiare dell'esenzione, di cui sopra, dovrà essere prodotta, dall'intestatario e corredata dalla necessaria documentazione, al competente ufficio acquedotto del comune;

L'ufficio esaminata la pratica si farà carico di informare l'utente in ordine all'esito scaturito dalla istruttoria della stessa.

Il diniego relativo alla richiesta di esenzione da parte degli uffici deve essere espresso entro 30 giorni.

Art. 61 - REGOLAMENTO CON NORMATIVA CONTRATTUALE

Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

Art. 62 - DECORRENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento e' obbligatorio per tutti gli utenti ed entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio ad avvenuta approvazione.

Deve ritenersi parte integrante di ogni contratto di fornitura di acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o comunque ne faccia richiesta.